Circolare informativa sulle Associazioni di Promozione Sociale del Terzo Settore Pagina 1 di 9

vw Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero

Circolare informativa sulle Associazioni di Promozione Sociale del Terzo Settore

La Riforma del Terzo Settore ha segnato l’introduzione nell’ordinamento di un corpo normativo unitario, volto a regolare i più importanti aspetti civilistici, gestionali e tributari degli enti senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Obiettivo della riforma è quello di riconoscere e valorizzare il ruolo di migliaia di enti che operano nel sociale, creando un sistema di regole più immediato e accessibile anche per le associazioni più piccole, che spesso si avvalgono di volontari e che lavorano in settori chiave come la promozione della cultura, dello sport, della socialità.

Uno dei pilasti della riforma è l’istituzione del nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore, strutturato in sezioni che corrisponderanno alle diverse tipologie di enti (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, cooperative sociali, e così via).

In tal modo, la riforma assegna al mondo del non profit una specifica identità, individuando in maniera chiara gli “enti del Terzo settore” (ETS), ossia quelle organizzazioni che operano con finalità di interesse generale e che devono poter beneficiare, dunque, di apposite misure di sostegno. i

Diventa quindi fondamentale per le associazioni non profit analizzare con attenzione l’impatto e i possibili vantaggi che la nuova disciplina porta con sé. Una volta completata l’attuazione della riforma, infatti, solo gli enti che avranno adeguato i propri statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore potranno accedere ai benefici legati all’iscrizione nel nuovo Registro unico nazionale.

Alle associazioni di promozione sociale, in particolare, il Codice del Terzo settore riserva una serie di agevolazioni fiscali, semplificazioni amministrative e benefici economici, che solo in parte erano previsti dalla precedente normativa e che, in ogni caso, non saranno accessibili alle associazioni “semplici” (riconosciute e non riconosciute).

benefici previsti dalla Riforma per le APS >

Per le tante associazioni che svolgono, tramite i propri soci e volontari, attività di rilevanza sociale, culturale e ricreativa (o, comunque, attività di interesse generale) la scelta consigliata è quella di accedere al Terzo settore adottando la qualifica di associazione di promozione sociale (APS), alla quale la riforma collega specifici bénefici e opportunità .

In particolare, le APS già iscritte nei relativi registri di settore (nazionale, regionali o provinciali) potranno adeguare con modalità semplificate i propri statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore entro il 2 agosto 2019, beneficiando dell’esenzione dall’imposta di registro e della possibilità di adottare le modifiche statutarie “obbligatorie” con le maggioranze dell’assemblea ordinaria.

Possono già procedere all'adeguamento, in ogni caso, anche le associazioni che non sono già dotate della qualifica di APS. In questo caso la modifica statutaria non sarà totalmente esente (non essendo l’associazione ancora APS) ma avrà comunque un costo contenuto: Euro 200,00 relativi all’Imposta di registro dello statuto adeguato alle disposizioni del CTS ed Euro 16,00 ogni 4 pagine dello statuto da registrare relativi all’imposta di bollo .

https://1174240559-atari-embeds.googleusercontent.com/embeds/16cb204cf3a9d4d22... 12/06/2019 Pagina 2 di 9

L’adeguamento dello statuto e la registrazione dello stesso presso gli uffici dell’ Agenzia delle Entrate rappresenterà il solo adempimento a cui saranno tenute le associazioni affiliate ACSI poiché sarà quest’ultima ad occuparsi di tutti gli altri adempimenti per l’accesso alla disciplina del Terzo Settore .

Di seguito, si elencano le misure espressamente previste in favore delle associazioni che decideranno di assumere la qualifica di APS.

benefici di natura fiscale

|. Regime fiscale speciale con esclusione totale dalla tassazione (IVA e IRES): sar

* di tutti gli importi ricevuti nello svolgimento di attività istituzionali (ivi comprese le cessioni di pubblicazioni);
* delle attività aventi ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
* delle attività di rivendita di beni ricevuti b da terzi gratuitamente;

Il regime fiscale ordinario per le APS, previsto dal CTS, comporterà che non saranno soggette a tassazione:

1. ) le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici (nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e chie per legge, regolamento, atto costitutivo 0 statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti almeno dal 70% da enti del Terzo settore.

Ad esempio, non sarà soggetto a tassazione il biglietto pagato da un associato di un'associazione culturale con la qualifica di APS che organizzi uno spettacolo teatrale; i

1. ) le cessioni di pubblicazione da parte delle associazioni APS a terzi ma in via prevalente agli associati o ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali;
2. ) la somministrazione di alimenti o bevande presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
3. tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
4. non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
5. Esenzione totale dei redditi sugli immobili destinati in via esclusiva ad attività non commerciali » I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non

commerciale da parte delle APS sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

https://1174240559-atari-embeds. googleusercontent.com/embeds/16cb204cf3a9d4d22... 12/06/2019 Pagina 3 di 9 .

1. Regime fiscale forfettario sulle attività commerciali svolte dalle APS con applicazione delle imposte solamente sul 3% dei ricavi percepiti ce

Sulle attività commerciali, le APS possono applicare un regime forfetario speciale, se nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione hanno conseguito ricavi non superiori ad Euro 130.000. Tale regime prevede che sono soggetti a tassazione solo il 3% dei ricavi conseguiti dall’associazione che assume la qualifica di APS.

Ad esempio, se un’associazione con qualifica di APS, decide di vendere le magliette con il proprio logo, conseguendo ricavi per Euro 1.000,00, sarà assoggettato a tassazione solo il 3% di questi importi (Solo Euro 30,00 su Euro 1.000,00). E dunque, all’importo di Euro 30,00 sarà applicata l’aliquota IRES (pari al 24% allo stato attuale), determinando un’imposta dovuta pari ad Euro 7,20.

1. Esonero dalla tenuta delle scritture contabili, delle ritenute alla fonte e dagli studi di settore; i a

Le APS che non applicano il regime forfetario previsto dal CTS e che quindi applicano o il regime normale dell’IRES previsto dal Titolo II del T.U.I.R., devono rispettare la disciplina semplificata sugli obblighi contabili degli Enti del Terzo Settore dettata dal CTS.

AI contrario, le APS che applicano il regime forfettario previsto dal CTS saranno esonerate dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi. Inoltre, le APS che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore nonché degli indici sintetici di affidabilità, utilizzati dall’ Agenzia delle Entrate in sede di accertamento fiscale.

V. Esonero parziale sull'IVA dovuta per le attività commerciali svolte dall’APS che applicano il regime forfettario su

Le APS, non aventi diritto alla detrazione dell’IVA dovuta o addebitata sugli acquisti, sono esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dalla disciplina dell’imposta in esame, ad eccezione dei seguenti:

1. ) obbligo di numerazione e conservazione fatture acquisto e bollette doganali;
2. ) obbligo di certificazione corrispettivi, salvo esoneri art. 2, D.P.R. n. 696/1996;
3. ) obbligo di applicazione del reverse charge e relativi adempimenti, sia contabili che di versamento;
4. ) obbligo di rettifica detrazione nei passaggi da regime ordinario a forfettario e viceversa.
5. Esonero totale dall'imposta sulle successioni e donazioni effettuate a favore delle APS ni

Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i beni trasferiti a titolo gratuito (le donazioni) effettuati a favore delle APS che li riutilizzano per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

https://1174240559-atari-embeds.googleusercontent.com/embeds/16cb204cf3a9d4d22... 12/06/2019 . https://1174240559-atari-embeds.googleusercontent.com/embeds/1 6cb204cf3a9d4d22...

Pagina 4 di 9

1. Applicazione in misura fissa dell’Imposta di registro, ipotecaria e catastale in caso di acquisto (ad ogni titolo) di beni immobili da parte dall’APS; -

Le APS applicano in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento.

L’unica condizione richiesta è che tali beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

Tuttavia, in caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. ”

1. Esenzione totale dall’Imposta di bollo per tutti documenti (cartacei ed informatici) richiesti o posti in essere dalle APS =

Per le APS sono esenti dall’Imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo 0 informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti

1. Esenzione totale IMU e TASI per gli immobili delle APS destinati esclusivamente delle attività associative i \_

Per le APS, sono esenti dall’IMU e dalla TASI gli immobili posseduti e utilizzati dagli stessi che siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Invece, in futuro, per i tributi diversi dall’IMU e dalla TASI, i Gomuni, le Provincie, le Regioni e le Città metropolitane potranno accordare nei confronti delle APS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti per gli immobili che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

Ad esempio, nel caso dei Comuni, si ritiene che possano deliberare una riduzione 0 esenzione dalla TARI (Tassa sui rifiuti).

X. Possibile esenzione totale o parziale dell’IRAP sulle attività produttive svolte dalle APS iù

Per le APS, la concessione dell’esenzione IRAP (l'imposta sulle attività produttive) è subordinata alla volontà delle singole regioni che saranno chiamate, alla luce delle modifiche normative entrate in vigore, a rinnovare tale agevolazione.

12/06/2019 Pagina 5 di 9

1. Esenzione Imposta sugli intrattenimenti da versare alla SIAE per eventi svolti in via occasionale o per eventi svolti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze 0
2. Esenzione totale dalle tasse sulle concessioni governative -

Gli atti e i provvedimenti relativi alle APS sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, quali, ad esempio, la tassa governativa sulle Concessioni per l'occupazione di beni demaniali o la tassa governativa sui Brevetti per invenzioni industriali.

1. Detrazioni e deduzioni per le donazioni in denaro o in natura a favore delle APS

Per coloro che effettuano, a favore di APS, erogazioni liberali (donazioni) sono previste deduzioni e detrazioni. Ciò, a condizione che le erogazioni liberali siano esclusivamente destinate allo svolgimento delle attività istituzionali, ovvero non commerciali, delle APS. .

In particolare, è prevista una detrazione dall’IRPEF pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in danaro effettuate con modalità tracciabili o in natura, a favore degli ETS non commerciali, per un importo complessivo dell’erogazione non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo di imposta. Le persone fisiche, in alternativa, e enti e società, obbligatoriamente, possono dedursi nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato le erogazioni liberali effettuate nei confronti di APS.

Non si possono cumulare la detrazione del 30% e della deduzione del 10% né è possibile tale misura con altra agevolazione fiscale dello stesso tipo prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle stesse erogazioni.

1. Credito d'imposta per i soggetti che intendono sostenere, attraverso una donazione in denaro, le APS a cui è stato affidato un progetto di recupero di un

privilegi di natura economica

|. Possibilità di essere destinatari del cinque per mille i vani

Le associazioni semplici non possono accedere all'istituto del 5 per mille senza essere iscritte ad uno degli appositi registri previsti dal D.Igs. n.111 del 2017.

AI contrario, le APS, quali Enti del Terzo settore, potranno accedere al finanziamento in esame se svolgono attività di ricerca scientifica o di ricerca sanitaria, di supporto ad attività di rilevante interesse sociale, anche con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, o di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

https://11 74240559-atari-embeds.googleusercontent.com/embeds/1 6cb204cf3a9d4d22... 12/06/2019 Pagina 6 di 9

1. Accesso al credito agevolato previsto per cooperative e consorzi si

Alle APS sono estese le misure di legge previste per cooperative e consorzi in tema di accesso al credito agevolato (provvidenze creditizie e fideiussorie), a condizione che sia stipulata con la Pubblica amministrazione una convenzione con cui sia stato approvato uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali.

Ill. Garanzia dei crediti delle APS su tutti i beni mobili dei debitori \_

I crediti delle APS, inerenti allo svolgimento delle attività istituzionali, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore. In altre parole, i crediti delle APS sono garantiti da tutti i beni mobili del debitore.

1. Priorità dei crediti delle APS sulla gran parte delle tipologie di credito ss

I crediti delle APS sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti del coltivatore diretto e i crediti dell'impresa artigiana.

In sostanza, i crediti delle APS, da una parte, devono essere garantiti con i beni tutti i beni mobili del debitore e, da un’altra, nel caso in cui il debitore abbia contratto più morosità con soggetti diversi, devono essere soddisfatti in via prioritaria rispetto alla maggior parte delle tipologie di crediti tutelati dall'ordinamento (crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali, crediti per le imposte, crediti dipendenti da reato o da risarcimento, etc...).

V. Concessione di contributi per la realizzazione di progetti elaborati dalle APS, anche partenariato, anche tra loro, con Enti locali su tematiche di natura sociale —

Lo Stato riserva ogni anno la somma di Euro 5.160.000,00 che sono finalizzati alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti elaborati da APS, anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale. I soggetti che ricevono tale contributo, devono solo trasmettere, entro un anno dall'erogazione del contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la rendicontazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo in esame.

1. Possibilità di stipulare convenzioni con le Pubbliche amministrazioni per la realizzazione di attività o servizi sociali di interesse generale = Le APS, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore,

possono sottoscrivere con le Pubbliche amministrazione convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più

https://11 74240559-atari-embeds.googleusercontent.com/embeds/1 6cb204cf3a9d4d22... 12/06/2019 Pagina 7 di 9

favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle APS delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le semplificazioni di natura amministrativa È

I. Somministrazione di bevande e alimenti senza licenza \_

Le APS, affiliate ad ACSI, possono somministrare bevande e alimenti senza il bisogno dell’apposita autorizzazione. Ciò, è possibile in quanto ACSI è un’organizzazione nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno.

Attraverso l’affiliazione ad una organizzazione del genere, è possibile svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentando una dichiarazione di inizio attività (SCIA) al Comune, nel cui territorio si esercita l’attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria.

1. Compatibilità d'uso, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, di tutte le sedi e i locali in cui le APS svolgono le attività istituzionali =”

Le sedi delle APS e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso previste dalla disciplina urbanistica, e, dunque, sono utilizzabili indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

1. Concessione gratuita in comodato d’uso di beni mobili e immobili dello Stato, Regioni, Provincie ed Enti locali =

Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle APS per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l’APS ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

1. Concessione agevolata di beni culturali dello Stato, Regioni, Provincie ed Enti locali \_

I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione alle APS enti del terzo settore, che svolgono le seguenti attività: tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del paesaggio, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche 0

https://1174240559-atari-embeds.googleusercontent.com/embeds/1 6cb204cf3a9d4d22... 12/06/2019 Pagina 8 di 9

ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. i

Tale concessione viene rilasciata dietro pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione.

Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati entro il limite massimo del canone stesso. Le sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico- finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

Note a piè pagina -

Le APS sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione semplice (tanto riconosciuta o quanto non riconosciuta) e sono composte da almeno sette persone fisiche 0 altre tre APS per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività previste dal CTS, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

La disciplina civilistica delle APS è in vigore dal 3 agosto 2017 mentre le disposizioni fiscali principali entreranno in vigore dall’anno d‘imposta successivo a quello in cui la Commissione europea autorizzerà l’efficacia dei nuovi regimi fiscali introdotti dal CTS.

Nel frattempo, le APS potranno beneficiare, a partire dal 1° gennaio 2018, delle nuove disposizioni agevolative in tema di detrazioni, deduzioni, imposte indirette e tributi locali. Per adeguarsi alla qualifica di APS, è opportuno distinguere tra Associazioni non riconosciute e Associazioni riconosciute.

Le associazioni non riconosciute possono deliberare la modifica dello statuto con particolare semplicità, convocando un’apposita assemblea in cui devono essere presenti tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Diversamente, le Associazioni riconosciute dovranno deliberare la modifica statutaria con atto notarile o con scrittura privata autentica, nel rispetto delle medesime formalità illustrate in precedenza (convocazione di apposita assemblea, presenza di tre quarti degli associati e voto favorevole dei presenti). Successivamente, dovranno procedere alla registrazione del nuovo statuto presentandolo agli sportelli dell’ Agenzia delle Entrate in duplice copia unitamente a due copie del c.d. “modello 69” (Richiesta di registrazione). Sulla seconda copia del modello 69, restituita al contribuente, sono riportate le informazioni relative alla registrazione. All’atto della registrazione sarà necessario portare altresì copia del F24 con cui si è proceduto a pagare l’Imposta di registro e l’imposta di bollo che, come detto, ammontano rispettivamente ad Euro 200,00 ed Euro 16,00 per ogni 4 pagine dello statuto da registrare. Dopo la registrazione del contratto, l’ufficio restituisce timbrata e firmata la copia dello statuto. Se la registrazione non è contestuale alla ricezione rilascia la ricevuta dell’avvenuta consegna e comunica al contribuente quando sarà disponibile la copia dell’atto registrato. Questo avviene quando la registrazione non è contestuale alla ricezione dello statuto poiché si segue la procedura di registrazione in via telematica.

L’affiliazione ad ACSI comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro delle APS,

https://1174240559-atari-embeds.googleusercontent.com/embeds/16cb204cf3a9d4d22... 1 2/06/2019 Pagina 9 di 9

mantenendo in tal modo i benefici connessi alla iscrizione nel predetto registro. L’Affiliazione, infatti, rappresenta il requisito necessario per usufruire dei vantaggi previsti dalla Riforma del Terzo settore e dalla normativa vigente, quali la possibilità di somministrare bevande e alimenti senza licenza o utilizzare un’immobile, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, quali sedi o locali ove svolgere le attività istituzionali.

Tutti i diritti riservati ACSI - Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero - Via Montecatini, 5 00186 Roma - Cod.Fisc. 80185150580 - Tel. 066796389 - ©2019

https://1174240559-atari-embeds.googleusercontent.com/embeds/16cb204cf3a9d4d22... 12/06/2019